



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

Viale A. GRAMSCI, 44 - 76123 ANDRIA (BT) - Telefono 0883/246418 - Fax 0883/292429 -  
C.F. 90095070729 -

E-Mail: [baee19800r@istruzione.it](mailto:baee19800r@istruzione.it) - PEC: [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it) -

SITO WEB: [www.cotugnoandria.edu.it](http://www.cotugnoandria.edu.it)

Comunicazione n. 24

Andria, 26 ottobre 2020

Ai genitori e ai docenti

Di istituto

Ai genitori di alunni c.d. "fragili"

**Oggetto: precisazioni sui c.d alunni "fragili"**

Si fa seguito alla comunicazione n. 14 sui c.d alunni fragili, anche in considerazione della emanazione dell'O.M. n. 134 del 9 ottobre scorso (successiva alla nostra circolare n. 14), della normativa nazionale e dell'USR PUGLIA in tema di istruzione domiciliare per alunni ospedalizzati, sottoposti a terapie domiciliari o in *day ospital*, e di contatti intercorsi tra questa scuola e il referente regionale dell'USR PUGLIA in materia di istruzione domiciliare, per precisare quanto segue.

- Con richiamo alla succitata O.M., la condizione di fragilità dell'alunno deve fare necessariamente riferimento a situazioni di immunodepressione o grave patologia, e NON di altro tipo. Tale condizione dell'alunno deve essere certificata sia dal medico curante, o pediatra o specialista o struttura ospedaliera (comunque espressione del SSN) che ha in carico l'alunno, sia dal Dipartimento di prevenzione ASL territoriale di riferimento, che, INSIEME o meglio – come dice la O.M. – IN RACCORDO tra loro, attestano la compromessa condizione di salute del bambino (di grave patologia e/o immunodepressione) e la conseguente impossibilità di seguire normalmente in presenza le lezioni data la emergenza epidemiologica in atto, che rende il "fragile" soggetto particolarmente vulnerabile.
- La richiesta di fare lezione in modo alternativo, sulla base dei pareri medici dei soggetti sopra indicati, deve indicare un tempo, ossia un periodo preciso per il quale si richiede questo alla scuola, che non può essere inferiore a 30 gg.
- La richiesta della famiglia può riguardare la presenza di un docente (la c.d. istruzione domiciliare "tradizionale") che, a casa dell'alunno, svolge lezione per un certo numero di ore in base alla progettazione educativa disposta dalla scuola (soluzione che può verificarsi solo se vi sono docenti disponibili a recarsi a casa dell'alunno e comunque senza maggiori oneri per la scuola), o la istanza di erogare didattica a distanza, in orario pomeridiano o mattutino.
- La didattica a distanza, infatti, non comporta necessariamente videolezioni sincrone da svolgersi parallelamente alle lezioni in classe il mattino, ma fa riferimento a un repertorio di strumenti – sincroni e asincroni (anche attraverso registro elettronico, google classroom, ecc.) – grazie ai quali può essere mantenuto un contatto costante e didattico fra alunno a casa e classe e docenti a scuola (si richiama la nota MI prot. n. 388 del 17/03/20). Ciò viene stabilito in sede di progettazione educativa da parte della scuola.
- In ogni caso, la erogazione di lezioni non in presenza, ma con il docente che svolge lezioni a casa, o secondo le modalità a distanza, comporta una significativa decurtazione oraria rispetto al normale monte ore che l'alunno seguirebbe se fosse presente in classe.
- La richiesta di attivare la didattica a distanza per bambini singoli sottoposti a quarantena, non può, stante la succitata normativa, essere soddisfatta poichè non si tratta di soggetti fragili, nell'accezione sopra descritta, e con tempistica differente da quella richiesta.
- Il docente posto in quarantena (fiduciaria o obbligatoria) che presenti una certificazione medica è, in base alla normativa del momento, lavoratore collocato in malattia (ricovero ospedaliero), pertanto non può essere costretto a prestazione lavorativa, in presenza o a distanza. Sarà cura di chi scrive

invitare i docenti eventualmente collocati in tale condizione a voler attivare contatti a distanza (si ribadisce: strumenti sincroni e asincroni) con i propri alunni, con la doverosa precisazione che un invito non corrisponde a un obbligo di servizio.

Giova ricordare, infine, che i plessi di questa scuola sono al momento sprovvisti di connessione internet, che rende impossibile lo svolgimento di didattica a distanza scuola-casa. Si vuole tuttavia rassicurare le famiglie che si sta cercando di far fronte al problema, con l'avvio delle opportune procedure finalizzate all'attivazione della rete internet, pur nella consapevolezza che la soluzione non sarà immediata.

Alla luce di ciò, pertanto:

le famiglie che abbiano presentato istanza di lezione non in presenza, producendo solo il certificato del pediatra/medico/struttura ospedaliera, o secondo modalità differenti da quelle sopra esposte, devono completare tale documentazione con l'attestazione di fragilità espressa dal Dpd-ASL territoriale e integrare con ulteriori indicazioni in base a quanto sopra esposto.

Con l'auspicio di aver offerto elementi conoscitivi utili alle famiglie, si affida alla loro ponderata riflessione la richiesta di attivazione di didattica domiciliare/a distanza, che non può non basarsi sull'altrettanto ponderata valutazione sanitaria dei medici di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa MARIA TERESA NATALE

Documento firmato digitalmente in base al CAD e norme collegate